SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962

(184ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato, in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » **(2231)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Aumento, per l'esercizio finanziario 1962-63, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa » **(2242)** e « Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » **(2251)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3347, 3351, 3357
BERGAMASCO 3351
FORTUNATI 3355
MOTT 3354
PARRI 3351, 3352, 3356
PRETI, *Ministro del commercio con l'estero* . 3347, 3351, 3352, 3354, 3355, 3356
RODA . . . . . *Pag.* 3353, 3354
SPAGNOLLI 3354

« Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili » **(2279)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 3330, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341
BERGAMASCO 3336
CENINI 3335
DE GIOVINE, *relatore* 3336, 3338, 3341
FORTUNATI . 3331, 3332, 3333, 3336, 3340, 3341
FRANZA 3333, 3336, 3337, 3338
MINIO 3332, 3340, 3341
MOTT 3339
OLIVA 3333, 3338, 3339, 3340, 3341
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3330, 3331, 3336, 3337, 3338, 3340, 3341
RODA 3330, 3335, 3336, 3339
RUGGERI 3330
SPAGNOLLI 3340
VALMARANA 3333

« Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo » **(2328)** (*D'iniziativa dei deputati Bima ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . *Pag.* 3342, 3344, 3345, 3346, 3347
BRACCESI 3344
CENINI 3344
FORTUNATI 3345
MINIO 3343
OLIVA, *relatore* 3342, 3346
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3345
RUGGERI 3347

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento, è presente il senatore Minio.

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Preti e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il commercio con l'estero Storchi.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili » (2279) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che si tratta di un disegno di legge che abbiamo cominciato ad esaminare nella seduta precedente. Il senatore De Giovine ha fatto un'ampia relazione alla quale è seguita una lunga discussione che abbiamo rinviato a stamani, per chiuderla.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Io non ero presente, ma il Ministro ha detto che erano stati sciolti i dubbi.

R U G G E R I . Erano sorti, i dubbi, ma non sono stati sciolti!

R O D A . Il Governo deve ancora chiarire alcuni dubbi che erano sorti nel corso della discussione; da qui l'opportunità del rinvio. Tuttavia sono anche pronto a dichiararvi che, tutto sommato, a un certo momento noi non ci opporremo, forse, a questa riforma; però sta di fatto che per questa dichiarazione pregiudiziale noi abbiamo tutto il diritto di rilevare che ogni qualvolta ci si trova di fronte a evasioni che potrebbero essere facilmente scoperte e annullate con un certo rigore, lo Stato innalza bandiera bianca a ricorre a degli espedienti, quali quelli contenuti in questo disegno di legge. Tanto più è riprovevole questo innalzare bandiera bianca, inquantochè l'evasione massiccia dall'I.G.E. non è fine a se stessa: è l'anticamera a una peggiore evasione dal punto di vista qualitativo (se si può introdurre la qualità nelle evasioni fiscali, e si deve introdurre), perchè è evidente che per i redditi sui fabbricati si può trovare la scappatoia di un accordo tra il padrone di casa e l'affittuario, per cui viene registrato un contratto di affitto per una cifra minore; e questo costituisce appunto l'anticamera della più massiccia e della più consistente evasione dall'imposta complementare.

Ciò detto, discutiamo pure questo disegno di legge, ma il Governo dovrà avere l'amabilità di darci qualche spiegazione sui dubbi che abbiamo sollevato.

R U G G E R I . Sia dalla relazione che aveva fatto il senatore De Giovine, sia an-

che dalle delucidazioni che ci aveva fornito il Ministro, non risultava molto bene quali fossero coloro che venivano maggiormente a beneficiare di questo disegno di legge. L'altra volta avemmo l'impressione che tutta l'edilizia — popolare e non popolare, ma a basso costo (vecchi affitti, vecchie case) — presso a poco paghi quello che deve pagare. Le ricevute rilasciate dai proprietari di questi tipi di edilizia sono presso a poco regolari, dato che i suddetti proprietari poco possono nascondere. Quelli che nascondono buona parte del reddito sono i proprietari dell'edilizia di lusso e dell'edilizia adibita ad usi commerciali. Il Ministro la volta scorsa ha dichiarato che in quel settore c'è un'evasione di quattro quinti: cioè solo un quinto dei proprietari denunzia il reddito reale!

Ora è proprio su questo punto che noi avevamo chiesto dei chiarimenti per sapere come viene effettuata la valutazione dei redditi relativi ai vari tipi di edilizia. Il Ministro ci ha portato un campione di valutazioni su sette od otto punti: la casa popolare viene, ad esempio, valutata 100.000 lire l'anno, la villa, in quella determinata zona, viene valutata 240.000 lire l'anno: proprio da ciò deriva lo spunto di una evidente ingiustizia fiscale. Noi non solo alziamo bandiera bianca, come ha detto il senatore Roda, ma legalizziamo una rilevante evasione fiscale proprio da parte di coloro che dispongono di fabbricati di valore ingente. E, per questa ragione, mentre prima eravamo perplessi, adesso diventiamo contrari a questo disegno di legge.

Credo che si dovrebbe trovare un sistema per un migliore accertamento. Capisco che non si può andare da tutti i proprietari a fare un controllo delle ricevute: ci vorrebbero centinaia di migliaia di funzionari, per questo; ma una soluzione diversa da questa bisognerebbe trovarla. Si potrebbe avvicinarsi di più al vero facendo intervenire l'ufficio tecnico erariale per dare una valutazione migliore. Il Ministro la volta scorsa ha enunciato cifre veramente scoraggianti, quando ci ha fatto sapere quello che pagano certi appartamenti e certe ville di lusso.

F O R T U N A T I . Io vorrei svolgere due questioni preliminari, di carattere formale. L'imposta sui beni immobili è legata ai redditi catastali. Ora, mentre tale imposta resta inalterata, si modifica l'imposta generale sull'entrata e del bollo rivalutando la rendita catastale. Il che costituisce evidentemente una disarmonia. Io dico che prima occorre modificare il tributo base e poi modificare i tributi che si richiamano al tributo base per la loro applicazione.

Seconda questione di forma (che, a mio avviso, un giorno o l'altro esploderà): noi abbiamo ormai, in Italia, alcuni tributi — ne ricordo uno, l'imposta complementare progressiva sul reddito — per cui in realtà il prelievo tributario è affidato a un decreto ministeriale. Finora la Corte costituzionale ha fatto soltanto questioni di aliquote. Ma in sede di imposta complementare progressiva sul reddito, è data facoltà al Ministro, per quanto riguarda certi tipi di redditi, e in particolare i redditi sui terreni, di applicare un coefficiente moltiplicatore dei redditi catastali, e quindi praticamente di fissare un'aliquota. A me sembra che si rischia, a un certo momento, di andare incontro a un giudizio della Corte costituzionale che dichiari illegittimo questo procedimento, perchè è difficile continuare a sostenere che vi è certezza legislativa circa l'aliquota. A mio avviso, non vi è alcuna sostanziale distinzione fra i tributi che sono stati dichiarati incostituzionali per discrezionalità di aliquota e i tributi che diventano discrezionali per il fatto che di anno in anno il Ministro può modificare la base imponibile.

Ad ogni modo io sottopongo al Governo questa questione che è seria e può creare imbarazzi, a mio parere, in punti-chiave del nostro sistema tributario.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Avevo già avvertito il Presidente che io mi muovo con una certa difficoltà nei confronti di questo disegno di legge, e potrei anche successivamente richiamarmi a questa mia forse momentaneamente insufficiente preparazione.

Intanto dovrei fare alcune osservazioni circa quanto ha detto il senatore Fortunati,

e ciò non per polemica, dato che alcuni suoi convincimenti sono da me condivisi, e penso siano altresì condivisi dal Ministro. Mi pare che il senatore Fortunati abbia fatto due osservazioni. Una è quella relativa alla disparità di trattamento tributario tra l'applicazione dell'imposta sulle rendite catastali e l'applicazione dell'imposta agli immobili ancora non censiti. Per la prima si tratta di una questione di applicazione pratica, e il Governo ritiene di poter proporre questo aumento fino al sei per cento comprensivo dell'imposta generale sull'entrata e del bollo. Per quanto riguarda la possibilità di rivalutazione delle rendite catastali, per dare nuova base all'imposta, il problema non è semplice, in quanto si deve effettuare tutto un procedimento di stime, di perizie tali da consentire che questo ridimensionamento e aggiornamento corrisponda in effetti, sul terreno equitativo, a quello che è il valore reale. Si dovrà tenere conto di un numero rilevante di incidenze, tra cui indubbiamente quella fondamentale è l'ancora vigente legge sul blocco dei fitti, che come è noto mortifica i redditi ottenibili e si dovrà tener conto degli incentivi all'edilizia che, come sapete, comportano una minore incidenza fiscale ed altre agevolazioni.

Muoversi in questo ginepraio può essere forse un dovere dell'Amministrazione in generale e dell'Amministrazione finanziaria in particolare; ma io mi permetto di sottoporre al vostro senso di... umanità e di benevolenza le difficoltà che ciò implica. Intanto quindi l'Amministrazione rivolge la sua attenzione a quel settore che consente di venire incontro alle deficienze per quanto riguarda il bollo e il registro. Ciò non toglie che, in un momento di maggiore calma e di maggiori possibilità operative, le osservazioni che sono state fatte, e che sono peraltro largamente condivise almeno dall'Amministrazione fiscale, non solo verranno prese in considerazione, ma vi sarà data anche applicazione.

L'altra osservazione era quella riguardante la fissazione del coefficiente di moltiplicazione per le aliquote. Effettivamente si potrebbero adoperare due criteri: o che questo compito venga lasciato all'Amministrazione, come è attualmente, o che l'entità di tale coefficiente venga fissata per legge. Voi vi dovete rendere conto che lasciar tale compito all'Amministrazione significa dare una certa manovrabilità a questi coefficienti che sarebbero poi determinatori delle aliquote; e sottrarlo all'Amministrazione significa adottare un criterio di rigidità. Sono due forme che si possono attuare. Finora il Governo non ha avuto delle smentite o delle sentenze avverse da parte di organi di magistratura, o da parte della Corte costituzionale; ha ritenuto di potersi valere — e forse non è stato male in rapporto alle esigenze dell'andamento generale della politica economica e finanziaria — di questo strumento di manovrabilità. Se il Parlamento deciderà di trasformare la manovrabilità in rigidità, il Parlamento è sovrano; e se il Governo, dal suo canto, riterrà doveroso di accondiscendere alle pressioni parlamentari, lo farà.

Il Governo ritiene che la richiesta sia legittima: ma poichè si tratta di una politica economica, di una politica fiscale, di una politica finanziaria da attuare, l'ultima parola rimane al Parlamento.

MINIO. Per i moltiplicatori la Corte costituzionale potrà sollevare eccezione.

FORTUNATI. Ritengo che sia il potere legislativo che quello esecutivo abbiano come compito primario quello di prevenire e non quello di reprimere le situazioni irregolari che si possono produrre. Detto questo, ho l'impressione che in linea generale l'Amministrazione finanziaria e l'esecutivo del nostro Paese, di fronte a difficoltà che si verificano nell'accertamento dei tributi e nella loro riscossione, dovrebbero cercare di superare le difficoltà stesse andando alla radice delle situazioni. Io sono di questo avviso, perchè se le cose si continueranno a fare come ora, non solo dovremo ammainare una bandiera, ma dovremo anche ammainare altre bandiere. Tra proprietario di casa e locatario si verificano due rapporti, uno privato ed uno che viene ufficialmente registrato sulla base dell'importo minore. Ebbene, da ciò nasce l'evasione alle tasse del registro e del bollo e l'evasione a tutti gli altri tributi

a carico del proprietario dell'immobile locato. Noi possiamo trovare forme di accertamento attraverso il censimento degli immobili, attraverso tutto quello che si può fare o si potrebbe fare in tema di valutazione economica, ma il problema è un altro, ed è un problema di fondo che riguarda la revisione delle norme generali dell'ordinamento giuridico nostro. Bisognerebbe innanzitutto stabilire il principio che nessun patto privato può modificare il contratto registrato. Ed è la prima questione...

F R A N Z A . L'autorità giudiziaria bada al contratto registrato...

F O R T U N A T I . Ma se può essere documentata l'esistenza di un patto privato, questo è riconosciuto dalla magistratura...

F R A N Z A . Sì, ma vi sono anche delle sanzioni penali...

F O R T U N A T I . Vi dovrebbero essere altre norme precise di corresponsabilità da parte dell'affittuario, quando si presta alla assunzione di rapporti fittizi con sanzioni civili e penali esplicite. È soltanto su questa strada che si può muovere; poi vedremo tutte le forme di accertamento le più aderenti alla realtà. Se noi non formuliamo alcune norme di carattere generale e di diritto penale, è chiaro, a mio avviso, che non potremo mai affrontare questo problema e altri problemi che sono analoghi e connessi a questo. Bisogna abituare il pubblico al rispetto delle leggi, bisogna trovare uno strumento che prevenga e riduca il costume parassitario di una gran parte del pubblico contribuente. La stragrande maggioranza degli italiani, infatti, si presta ai trucchi e sotterfugi dei proprietari, preoccupata come è sempre stata di avere la casa. E così succede che l'evasione dei più elevati redditieri non viene combattuta, e sono invece soltanto i redditieri meno elevati che sottostanno alle strettoie puramente tributarie. I coefficienti da applicarsi su scala nazionale rischiano, infatti, di creare delle sperequazioni. Bisogna tener presente che si danno casi in cui, a seconda delle località, delle strade, dei quartieri e delle città italiane, vi sono rendite catastali rivalutate in una gamma estremamente variabile.

F R A N Z A . Le operazioni catastali si fanno periodicamente per legge; gli estimi catastali si fanno su tutto il territorio nazionale.

F O R T U N A T I . Si fanno le rivalutazioni ma soltanto a strappi: abbiamo dei terreni e dei fabbricati nei confronti dei quali le valutazioni catastali presentano una situazione abnorme. Gli organi preposti comune per comune o non funzionano o fanno la rivalutazione secondo criteri validi: tanto che vi sono terreni a coltura intensiva classificati ancora a coltura estensiva, non per assenza di legislazione, ma per insufficiente azione degli organi amministrativi.

F R A N Z A . Non possono farlo se non vi è una legge.

V A L M A R A N A . Ogni cinque anni devono fare la rettifica.

F O R T U N A T I . Ritengo che il criterio proposto crei situazioni abnormi: lo stesso fabbricato sarà sottoposto come base imponibile a due forme diverse di trattamento, il che è paradossale. Ai fini dei tributi immobiliari e progressivi è chiaro che il proprietario in ogni caso dirà che non può essere colpito sulla base del reddito calcolato per l'applicazione dell'imposta di bollo e di registro, perchè il tributo base va applicato in relazione alla denuncia annuale dell'imposta di ricchezza mobile e non con i criteri dell'imposta di registro. Mi pare che ciò non sia ammissibile e pertanto siamo contrari al disegno di legge.

O L I V A . Molte delle osservazioni del senatore Fortunati sarà bene ricordarcele, perchè indubbiamente quando potremo discutere dell'impostazione generale del nostro ordinamento tributario, al di fuori di contingenti motivi di urgenza, bisognerà anche che ci rendiamo conto esattamente di quello che vogliono dire le parole del prov-

vedimento. Tutto ciò dico senza intenzioni barricadiere. Stiamo trasformando la imposta di registro in una imposta fiscale. Dimentichiamo che questi redditi di immobili, indipendentemente dalla denuncia Vanoni per l'imposta complementare, devono essere sottoposti ad imposizione tributaria come qualunque altro reddito. Viceversa qui, dimenticando l'imposta reale che resta e che per lo Stato ha poca importanza, ma ne ha — ricordiamocelo — una grandissima per il finanziamento degli Enti locali, che troppo spesso dimentichiamo, noi trasformiamo l'imposta di registro (che di per sè dovrebbe essere solo una tassa compensativa del servizio che lo Stato adempie dando data certa all'atto registrato), la trasformiamo — dico — in una nuova imposta proporzionale del 6 o del 4 per cento sul reddito e creiamo un meccanismo per cui nell'organizzazione di questa formalità obbligatoria si determina una fonte di entrate fiscali tributarie per lo Stato. Questa è veramente la critica di fondo che si potrebbe fare al disegno di legge al nostro esame.

Inoltre, queste rivalutazioni, che sono fatte con coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, avrebbero un valore, diciamo, perequativo, di anno in anno, se fossero applicate in un'area del tutto libera, mentre abbiamo ancora il fenomeno del blocco degli affitti che viene tuttora osservato, anche se gli stessi uffici fiscali dimostrano molte volte di non crederci.

Noi ancora una volta prevediamo dei coefficienti determinati in base a criteri statistici generali i quali sono in contrasto con le situazioni locali. Vi sono aree in cui notoriamente queste rivalutazioni dovrebbero essere duplicate o triplicate e vi sono zone meno importanti dove opera invece una continua svalutazione perchè vi sono delle case che restano vuote: e ciò accade non solo in montagna, ma in molti paesi e nell'immediata cintura periferica di grandi centri. Ora la rivalutazione che il Ministero fa per tutto il territorio nazionale in realtà è un elemento di più per non ottenere l'auspicata perequazione.

Il ministro Trabucchi — non so se quando era ancora membro della Commissione finanze e tesoro o già componente del Governo — accennò ad una idea brillante, che era quella di rendere corresponsabile — come dice il senatore Fortunati — l'affittuario nella denuncia che il proprietario fa del contratto d'affitto, nell'intento di ottenere una veridicità completa nella denuncia, riconoscendo all'affittuario un diritto, sia pure marginale, di sgravio in sede di dichiarazione dei redditi, in proporzione coll'onere del fitto pagato.

Mi pare che questo espediente sarebbe molto interessante e potrebbe dare risultati positivi. Senza questo aggancio mi sembra difficile ottenere uno schieramento dell'affittuario dalla parte dello Stato e in difesa dell'obiettività. Credo sia impossibile altrimenti evitare la complicità dell'inquilino che si pensa esposto ad azioni di rivalsa da parte del proprietario, che gli aumenterebbe l'affitto qualora non accettasse di registrare ufficialmente una somma minore di quella che realmente paga.

Tuttavia qui, nonostante le osservazioni e le varie proposte avanzate e le perplessità manifestate, si parla di urgenza e si fa capire che bene sarebbe approvare il disegno di legge così come è per non rimandarlo nuovamente alla Camera. E il Senato finirà per votarlo così come è per dimostrare la sua fiducia negli sforzi che il Ministero delle finanze fa per far fronte alle continue necessità di copertura. Noto tuttavia che la Camera, in seguito agli emendamenti introdotti, avrebbe dovuto anche modificare il titolo, per chiarire che dopo le modifiche apportate al testo del Governo, il disegno di legge riguarda soltanto i beni immobili urbani.

Un'ultima osservazione. Desidererei che il Rappresentante del Governo ci desse qualche precisazione sul fatto che il 4 per cento che viene imposto ai redditi di immobili non ancora censiti corrisponde al 6 per cento che si prevede invece per gli immobili censiti. Sottolineo anche questo fatto: gli immobili censiti, approssimativamente, corrispondono a quelli più vecchi, con fitto bloccato, ma che hanno più pesanti spese ed oneri per la manutenzione dopo lunghi periodi trascorsi senza apportare agli stessi fabbricati migliorie che d'altronde i proprietari

non avrebbero potuto sostenere anche per la modestia dei fitti percepiti. Ora quel 6 per cento viene a corrispondere a un 10 per cento sul netto e forse anche di più, così da colpire i fabbricati più bisognevoli di opere anche costose per una adeguata manutenzione.

In definitiva io vorrei sapere se la Commissione complessivamente si orienta per l'approvazione del disegno di legge, perchè nell'ipotesi che l'orientamento fosse, viceversa, per una modifica, per un miglioramento del disegno di legge stesso, confesso che vorrei riservarmi presso il Presidente l'opportunità di poter proporre quegli adattamenti, quelle correzioni, quei miglioramenti, ripeto, che sembrerebbero entrare nella logica stessa del provvedimento, e comunque in una più ampia logica di impostazione di questo disegno di legge, che invero risente dell'urgenza con la quale è stato preparato.

C E N I N I . A me il presente disegno di legge sembra un tentativo positivo di miglioramento di quelle che sono le norme attuali. Adesso, infatti, l'imposta sui fabbricati viene applicata in un modo diverso da come lo è stata fino a ieri; cioè fino a ieri si applicava sull'importo dei redditi determinati secondo l'ammontare degli affitti, ma evidentemente l'ammontare degli affitti era difficile conoscerlo con precisione perchè pochi denunciano la cifra reale. Gli uffici delle imposte facevano certamente delle indagini, degli accertamenti, ma evidentemente quando trovavano, come di solito, proprietario e affittuario d'accordo nel sostenere che la cifra denunciata era quella vera, si trovavano nell'impossibilità di stabilire con precisione l'ammontare del reddito. Quindi i casi di evasione erano in numero molto maggiore che non i casi in cui di denunciava il vero. Adesso, invece, col nuovo catasto fabbricati, si è ritornati al sistema del reddito catastale. Ora questo, per ragioni di coerenza, deve prodursi anche per quello che riguarda la registrazione dei contratti di affitto, in modo che non avvenga mai che l'ammontare del contratto di affitto sia inferiore a quello che è il reddito catastale, e quindi comunque l'I.G.E. si paghi sotto forma di tassa proporzionale di registro, sull'importo del reddito catastale. Certo, si tratta di norme che sempre presentano una quantità di inconvenienti; però mi pare sia logico passare a quest'altro sistema, e soprattutto mi sembra che esso sia perequativo, perchè per lo meno sottopone tutti all'obbligo di pagare una determinata cifra su un certo reddito determinato. Quindi l'evasore di ieri, per lo meno, paga su quella cifra di imponibile, sulla quale paga colui che evasore non era. Pertanto mi pare che sia positiva l'introduzione di una norma di legge in questo senso.

R O D A . Avrei dovuto porre al Governo tre quesiti. Il primo però, che riguarda l'aspetto formale, è già stato accennato dal senatore Oliva. Quanto meno si dovrebbe cambiare il titolo di questo disegno di legge, perchè il testo presentato alla Camera prevedeva anche un regime fiscale per beni rustici; poi la norma concernente i beni rustici è stata stralciata, mentre il titolo non è stato corretto.

In questi tipi di contratti vi sono due tempi economici: il primo è quello della registrazione del contratto, il secondo è quello del pagamento del canone d'affitto; e sono due tempi distinti non soltanto giuridicamente, ma anche dal punto di vista economico, perchè molte volte l'ampiezza del pagamento dell'I.G.E. per il canone d'affitto non corrisponde a quella del pagamento dell'imposta di registro, dato che un contratto si può registrare e si può non registrare. Noi qui conglobiamo un'imposta, che è l'I.G.E., che deve essere percetta al momento della fase economica, ossia del pagamento del canone d'affitto, con un tributo che concerne la fase precedente a quella del pagamento del canone, cioè la fase della registrazione del contratto. Snaturiamo completamente il concetto di imposta generale sull'entrata.

Approvando questo disegno di legge possiamo mettere il legislatore in condizioni di applicare domani una nuova imposta generale sull'entrata, perchè è chiaro che quando io ho registrato il mio contratto stipu-

lato per nove anni (il massimo consentito) ed ho assolto al pagamento dell'imposta del sei per cento, questo sei per cento io lo pago per perfezionare l'atto giuridico che si chiama « registrazione di contratto ». Ma siccome nel nostro sistema tributario c'è, dal 1942, un'imposta generale sull'entrata, è chiaro che sul piano giuridico, quando io pago l'affitto nel corso dei nove anni, potenzialmente sono un evasore, perchè dal momento che io pago nasce il diritto, da parte dello Stato, di percepire l'I.G.E. Noi, qui, abbiamo inferto un colpo al principio che informa un'imposta fondamentale del nostro Paese, imposta che dà il maggior gettito in confronto a tutte le altre imposte. È chiaro che noi non possiamo, in un momento simile, confondere e conglobare l'imposta generale sull'entrata, che deve essere pagata nel momento in cui viene posta in atto una transazione economica, con un atto preventivo che può dar luogo anche soltanto al pagamento di un trimestre.

F O R T U N A T I . Come, l'imposta generale sull'entrata non verrebbe mai corrisposta durante i singoli pagamenti? Questa è la norma?

D E G I O V I N E , *relatore*. No, anno per anno. Quella che non veniva pagata sinora era soprattutto l'imposta generale sull'entrata sulle ricevute che il proprietario rilascia all'affittuario.

F R A N Z A . L'imposta di registro non è annuale; è per tutta la durata del contratto.

R O D A . Ma se il contratto, per esempio, ha la durata di due anni, e io pago solo per un anno?

Ultima considerazione: noi abbiamo preso come base di questo tributo la rendita catastale per gli affitti liberi, che attualmente risulta inferiore a quella reale, mediamente, dal 35 al 40 per cento, e in certi casi — per gli immobili di lusso — del 50 per cento, mentre invece risulta inferiore soltanto del 20-25 per cento per gli immobili di edilizia popolare. Ne consegue che il beneficio di questo conglobamento di imposte è a favore di chi abita in un immobile di lusso; perchè, ripeto, la differenza tra la rendita catastale assegnata all'immobile e quello che viene realmente pagato oggi è del 40 per cento. La rendita catastale attualmente risulta sempre più alta, in questo momento, per gli affitti bloccati. Quindi il parametro da noi adottato per questo tipo d'imposta non coincide con la realtà economica.

B E R G A M A S C O . Esiste una categoria di immobili di nuova costruzione che non paga l'imposta sui fabbricati, ma che è già censita e paga perciò l'imposta di registro del 6 per cento. Ora perchè, anche nel caso di immobili ad affitto bloccato, si applica l'imposta proporzionale di registro del 6 per cento, mentre su quelli non censiti si applica addirittura l'imposta del 4 per cento? Ciò non sembra equo.

P R E S I D E N T E . Si tratterebbe ora di passare alla lettura degli articoli; però poco fa il Sottosegretario Pecoraro ha fatto presente che alla discussione degli articoli sarebbe desiderabile che fosse presente il Ministro, perchè l'onorevole Pecoraro stesso, non essendo stato presente alla seduta precedente, non ha ancora elementi sufficienti per poter chiarire i vari dubbi che sono stati affaciati.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io vorrei dare una risposta quanto meno interlocutoria, almeno su qualche punto. Se poi si desidera passare alla discussione degli articoli io sono d'accordo, sempre che, a un certo punto, non dovessimo incontrarci in qualche intoppo, nel qual caso dovrei chiedere un rinvio. Se, pertanto, la Commissione ritiene di poter andare avanti, posso dare alcuni ulteriori chiarimenti. Ripeto che se, a un certo punto, dovessi trovarmi in una difficoltà di carattere morale, potremmo soprassedere. Io chiederei comunque di procedere e vorrei parlare su alcuni quesiti che mi sono stati posti e che sono forse un poco la chiave sia per evitare emendamenti, sia per chiarire i dubbi.

Vorrei cominciare dal problema di carattere formale, quello che riguarda il titolo. Mi permetto di far presente agli onorevoli colleghi che nel titolo si parla di locazione « di » beni immobili, non « dei » beni immobili, come, certamente per errore, è stato detto. Noi in effetti potremmo essere anche più precisi e dire « beni immobili urbani », ma potremmo anche contentarci di questa dizione la quale, parlando di « beni immobili » non esclude quelli urbani. Mi pare dunque che ai fini del titolo non dovrebbero esserci eccessive perplessità o preoccupazioni.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che il titolo è uguale a quello che portava il disegno di legge alla Camera dei deputati, allorchè comprendeva tutti gli immobili, rustici ed urbani.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Infatti quando diciamo « dei beni immobili » intendiamo dire *tutti* i beni immobili, quando diciamo « di beni immobili », si può trattare di tutti e si può trattare di alcuni.

Un altro problema che è stato posto è il problema della diversità tra l'aliquota del 6 per cento per gli immobili catastali urbani e quella del 4 per cento per gli immobili che ancora non sono soggetti a catasto. Io mi permetterei di richiamare cortesemente i membri della Commissione alla relazione governativa presentata alla Camera, nella quale si chiarisce come, per quanto riguarda i beni urbani, il valore (forse considerato con una certa benevolenza) dei beni così come sono attualmente in catasto è circa il 50 per cento (alcuni amici dicono anche di meno) di quello che è il valore reale. In questa condizione l'8 per cento corrisponderebbe precisamente al 4 per cento delle reali situazioni contrattuali. Ma ancora quell'8 per cento che era originariamente nel progetto governativo è stato ridotto al 6 per cento; appunto perchè si è tenuto conto di questa situazione di minor valore, talora di fatiscenza, di minore efficienza che hanno i vecchi immobili rispetto ai nuovi. Con questi aggiustamenti mi pare che il problema su accennato trovi una sua sistemazione come risulta dalla relazione governativa.

Per quanto riguarda il problema delle annualità e della situazione dell'imposta di registro nei confronti di quella sull'entrata, mi pare che esso sia chiarito da una più attenta lettera dell'articolo 2.

Vorrei semplicemente e telegraficamente dare risposta ad alcune osservazioni sia del senatore Fortunati che del senatore Oliva: è vero che noi dovremo occuparci della specifica situazione di questa imposta in un ambito più ampio; ma in questo momento ci stiamo occupando solo di quella e non di altre. Il Governo è consapevole che la situazione è meritevole di una revisione e che questa revisione deve essere effettuata. Ma per effettuare questo programma dobbiamo rimandare alle calende greche un provvedimento utile e conveniente e che può essere effettuato? Per tale interrogativo io lascio la risposta alla Commissione medesima. Con queste dichiarazioni mi sembra che il grosso dei dubbi formulati dai colleghi possa considerarsi sciolto e che se si vuole si possa passare all'esame degli articoli.

F R A N Z A . Si rileva una differenza sostanziale di trattamento, a seconda del fatto che un immobile sia stato già accatastato e che altro di nuova costruzione non sia stato iscritto a catasto. L'imposta progressiva di registrazione, nei casi in cui è applicabile l'aliquota del 6 per cento, è soggetta a quello che risulta al catasto e ai coefficienti stabiliti dal Ministro delle finanze; nei casi, invece, in cui è applicabile l'aliquota del 4 per cento è in relazione alla dichiarazione ai fini dell'imposta stessa, per cui il trattamento pluriennale è uniforme, mentre non è uniforme il trattamento pluriennale dei contratti relativi a immobili censiti in catasto. Questo procura un disturbo nel mercato degli immobili. Mentre per quelli non censiti in catasto vi sarà la certezza dell'entità dell'imposta, per gli altri non vi sarà in quanto l'imposta medesima potrà variare a seconda dei coefficienti che il Ministro delle finanze stabilirà annualmente. E questo elemento della situazione può incidere sul mercato degli immobili e non so come potrà essere regolato. Non si può fare dunque un trattamento diverso agli immo-

bili censiti in catasto ed a quelli non censiti, perchè noi avremo così, per i vantaggi della certezza dell'imposta, la corsa alla ricerca di immobili nuovi. Come si può regolare la questione?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Avevo detto che il Governo per determinati settori si riserva una certa manovrabilità in rapporto a quelle che sono le situazioni monetarie, le situazioni di mercato. Questo è uno dei casi in cui appunto il Governo si riserva questa manovrabilità. Non vedo come potrei consentire ad una deroga a quello che ha stabilito il Consiglio dei ministri.

F R A N Z A . Il Ministro delle finanze stabilisce i nuovi coefficienti e quindi abbiamo una progressività nell'imposta...

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non è progressività, c'è una manovrabilità che il governo si riserva di disporre.

F R A N Z A . Ma può essere aumentato il coefficiente e in tal caso si paga di più.

D E G I O V I N E , *relatore.* Si presume che il fitto sia sempre maggiore di quello che si ricava dal reddito catastale.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei dare qualche chiarimento: una valutazione è fatta su criteri catastali, cioè stabiliti dalla pubblica Amministrazione, la quale si riserva, come ho accennato, un certo diritto di manovrabilità, e non di progressività. In genere queste modifiche sono fatte con molta cautela ed hanno una durata pluriennale. Questo è un caso. L'altro caso è un regime contrattuale, quello cui si applica il 4 per cento, regime che si va modificando, non dico anno per anno, ma ciclo per ciclo, e se quindi io o un altro proprietario di casa facciamo un contratto, teniamo conto anche di questo eventuale coefficiente di svalutazione che si potrà produrre.

P R E S I D E N T E . La relazione che il ministro Trabucchi ha fatto alla Camera in forma sintetica spiega bene il meccanismo del provvedimento.

O L I V A . Vorrei considerare le conseguenze dell'applicazione di coefficienti uniformi per tutto il territorio nazionale. Mi sembra che ciò sia fuori della realtà; non vedo la possibilità di una equa applicazione, in quanto abbiamo ampie zone del nostro territorio in cui quanto più aumentano, per spinta generale, i fitti nelle zone urbane e accentrate, tanto più diminuiscono e si svalutano le case nelle zone periferiche, dove si affittano appartamenti a prezzi minori di quelli della rendita catastale.

Non voglio e non penso che sia possibile risolvere qui il problema, ma desidero che, nella realtà della situazione del nostro Paese, come ci si interessa delle zone e delle regioni depresse, il Governo veda di proporre una certa articolazione nell'applicazione di questo progetto. A tale scopo formulerei un ordine del giorno affinchè venga disposto un provvedimento di esecuzione che tenga conto dei diversi orientamenti economici in materia.

D E G I O V I N E , *relatore.* Il catasto urbano non è unico per tutta la nazione, ma è in relazione alle zone più o meno depresse, alle città, a tanti diversi coefficienti...

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ci troviamo in tema di imposizione indiretta; credo che non si possano fare trattamenti differenziati in relazione al territorio, ai settori, alle categorie: bisogna adoperare criteri uniformi. Diversamente correrremmo il rischio, per ottenere una maggiore equità, di permettere le peggiori ingiustizie.

O L I V A . Allora ritiro l'osservazione.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Se il senatore Oliva

presenta un ordine del giorno che proponga di applicare qualche norma di carattere generale che non dia luogo ad equivoci, un tale ordine del giorno sarà accolto ben volentieri dal Governo, ed il suggerimento sarà tenuto presente con la massima considerazione.

O L I V A . Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo. Mi preme soltanto confermare che in realtà non siamo più di fronte ad una imposta indiretta, ma ad una imposta che maschera una imposta sul reddito...

M O T T . Dichiaro di votare a favore del disegno di legge unicamente perchè dà un aumento di entrate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Sulle locazioni di beni immobili urbani a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, numero 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e rivalutato con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze.

Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

R O D A . Vorrei fare una dichiarazione prima della lettura dei rimanenti commi. A mio parere si renderebbero indispensabili due altri ordini del giorno: uno col quale si inviti il Governo a provvedere con sollecitudine all'aggiornamento del catasto urbano; siamo rimasti indietro, infatti, non so da quanti decenni; un altro per invitare il Governo a prelevare in tutta Italia dei « campioni » sulla situazione dei gruppi di abitazioni, in quartieri nuovi. Ritengo che disponendo delle ispezioni e dei controlli-campione si eserciterebbe anche una intimidazione nei confronti di coloro che in più o meno buona fede non hanno provveduto a mettersi in regola con il registro.

P R E S I D E N T E . Do lettura del terzo e quarto comma:

Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 3, lettera *a*), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonchè dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla imposta di bollo di lire due per ogni mille lire o frazione di lire mille col massimo di lire 50.

O L I V A . Con il terzo comma si solleva un'altra questione. Finora noi abbiamo avuto bene o male un introito dall'imposta sull'entrata; col provvedimento in esame essa viene assorbita nell'imposta di registro. Abbiamo riconosciuto l'opportunità di questo, perchè dà un maggior reddito. Ma sull'imposta sull'entrata, gli Enti locali hanno diritto all'11 per cento. Come rimediamo alla prevedibile diminuzione dell'introito di un'imposta in espansione che andava in aiuto ai Comuni e alle Provincie? È evidente che con questa legge veniamo a sottrarre una grossa fetta di introiti a favore degli enti locali. È questo uno scoglio che dobbiamo senz'altro superare e vorrei che il Governo assumesse l'impegno di disporre un provvedimento immediatamente successivo che provveda affinchè non si verifichi il suddetto danno per gli Enti locali.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il senatore Oliva suggerisca egli stesso un provvedimento a mezzo di un ordine del giorno, che dichiaro senz'altro di accettare.

O L I V A . Vorrei che il Governo prendesse un impegno in forza del quale la partecipazione che gli Enti locali avrebbero dovuto avere sull'imposta generale sull'entrata che ora si paga sui canoni di affitto sarà senz'altro messa in altro modo a disposizione degli Enti locali, affinchè questi non vengano danneggiati dal provvedimento in discussione. E se il Governo lo riterrà necessario, provveda con una iniziativa legislativa.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Se non troviamo una formula in via amministrativa, se non possiamo cioè distaccare da questo introito una parte da destinare agli Enti locali, quanto meno nella misura che essi prendevano prima, faremo un provvedimento legislativo *ad hoc.*

O L I V A . Siccome io penso che un separato provvedimento si renda necessario se per ipotesi non si arrivasse alla modificazione degli articoli di questo disegno di legge, oggi pregherei il Sottosegretario di informare il Ministro, data la delicatezza della cosa, affinchè in una prossima seduta si possa trovare una soluzione.

F O R T U N A T I . Bisogna farlo seduta stante, altrimenti non serve a niente.

O L I V A . Io desidererei che venisse informato il Ministro.

S P A G N O L L I . Crediamo sia opportuna una rapida approvazione; però bisogna discutere il disegno di legge alla presenza del Ministro.

M I N I O . Io, riallacciandomi a quanto è stato osservato in questo momento, vorrei far presente che anche per ragioni di ordine pratico bisogna arrivare all'approvazione del disegno di legge. Siamo alla vigilia delle vacanze natalizie e poi, alla ripresa dei lavori in gennaio, saremo alla vigilia dello scioglimento del Parlamento. Vi è però anche il pericolo che i Comuni vengano a perdere un'altra notevole fonte di entrata: e il disegno di legge non mi pare poi tanto urgente da non poter tornare alla Camera, sia pure per qualche giorno. Ritengo quindi che in questa sede noi dovremmo studiare una norma, da includere nel disegno di legge, nella quale si stabilisca che il gettito di questa imposta di registro, o in tutto o in parte, è calcolato ai fini del gettito complessivo dell'imposta generale sull'entrata, che sostituisce, per cui i Comuni continueranno ad avere la loro percentuale del gettito stesso. Un eventuale ordine del giorno resterebbe lettera morta; e il Ministro chissà quando potrà venire.

P R E S I D E N T E . Abbiamo già fatto presente che il Ministro verrà domani mattina, giacchè il Sottosegretario non potrà assumersi la responsabilità di far ritornare il disegno di legge alla Camera.

Rinviamo dunque a domani l'approvazione dell'articolo 1, che rimane accantonato.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonchè le singole unità immobiliari oggetto del contratto.

Per i contratti di locazione di durata pluriennale l'imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata ai sensi del precedente articolo 1 ed il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni an-

no entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

M I N I O . Vorrei un chiarimento. Nel secondo comma si dice: « Per i contratti di locazione di durata pluriennale l'imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale »: e se non è censito in catasto?

D E G I O V I N E , *relatore*. Se non è censito, si applicano le vecchie norme.

M I N I O . Questo per quanto si riferisce ai contratti annuali di cui all'articolo 1. Ma qui si fa l'ipotesi dei contratti pluriennali e non si precisa nulla per quelli non censiti a catasto.

O L I V A . Ma il primo e il secondo comma riguardano tutti i contratti.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il proprietario dell'immobile è costretto, nello spazio di 20 giorni dalla data di inizio della annata locatizia, ad effettuare il pagamento. Se non lo fa, incorre in una multa.

M I N I O . Forse io non riesco a capire. All'articolo 1 è detto che per i contratti annuali si paga l'imposta generale sull'entrata con l'imposta di registro sulle rendite catastali se l'immobile è censito, sul prezzo risultante dal contratto se non è censito. Poi c'è una norma la quale prevede invece il caso dei contratti pluriennali. Per i contratti pluriennali è prevista la liquidazione dell'imposta sull'immobile censito: e se non è censito?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Leggiamo insieme il secondo comma dell'articolo 2: « Per i contratti di locazione di durata pluriennale (quindi sia quelli censiti che quelli non censiti) l'imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale ».

M I N I O . E se la rendita catastale non è stata determinata?

O L I V A . Effettivamente vi è una lacuna.

P R E S I D E N T E . Poichè anche per questo articolo è necessario che venga il Ministro a dare chiarimenti, credo opportuno lasciarlo in sospenso.

Art. 3.

Il pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle proroghe pure e semplici dei contratti di locazione stipulati con scrittura privata non autentica o con convenzione verbale, può essere effettuato:

a) mediante registrazione fiscale della scrittura o della denunzia verbale che dovranno contenere, oltre l'indicazione delle clausole contrattuali, l'indicazione della rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonchè l'indicazione delle singole unità immobiliari oggetto del contratto;

b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

Il polizzino di versamento sul conto corrente postale deve recare l'indicazione della data di stipulazione e di quella di registrazione del contrato originario.

L'Ufficio del registro deve riportare, in calce al contratto originario, gli estremi del versamento del tributo corrisposto sulla proroga della locazione, effettuato mediante conto corrente postale.

F O R T U N A T I . Qui si torna da capo, perchè, se non c'è la rendita catastale, bisogna indicare il prezzo.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni in contrario, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bima ed altri: « Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo » (2328)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bima, Napolitano Francesco, Zugno, Castellucci, Togni Giulio Bruno e Mello Grand: « Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A , *relatore*. Ritengo che tutti gli onorevoli colleghi conoscano l'*iter* del provvedimento oggi al nostro esame, il quale tende a prorogare i contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo nonchè il blocco dei licenziamenti del personale delle imposte stesse, che scadrà il 31 dicembre prossimo. Le disposizioni che stanno per concludere la loro efficacia furono emanate allorchè il Governo riconobbe di non poter tempestivamente regolare le conseguenze determinate dalla abolizione della imposta sul vino. Infatti, in attesa di provvedimenti che avrebbero riordinato e trasferito le imposte di consumo nel campo dell'imposta generale sull'entrata, disponendo, conseguentemente, la riorganizzazione dei servizi del personale, con l'impiego anche di un maggior numero di unità, si provvide ad una semplice proroga dei contratti di appalto e di gestione nonchè al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo fino, appunto, al 31 dicembre 1962. Il disegno di legge originario dei deputati Bima ed altri, nella fondata ipotesi che alla prevista riorganizzazione il Governo non possa oramai provvedere se non dopo le elezioni, e comunque, presuntivamente, intorno alla primavera del 1964, se non agli inizi del 1965, proponeva la concessione di un'ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti e dei contratti di appalto e di gestione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1965. La discussione svoltasi davanti alla VI Commissione della Camera dei deputati portò all'accoglimento, in linea generale, dei criteri che avevano ispirato la proposta, ma il termine di proroga è stato limitato al 31 dicembre 1963. Inoltre, la stessa Camera dei deputati ha aggiunto, al testo originario, un articolo 4 con cui si modifica l'articolo 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, onde renderlo più acconcio a difendere gli interessi degli enti locali, che da questa vicenda piuttosto prolungata potrebbero ricevere un danno attraverso l'impossibilità a rinnovare i contratti con regolari appalti che tengano conto di eventuali incrementi di reddito delle imposte o della introduzione di eventuali maggiori aliquote; enti locali che d'altra parte sono gravati dal blocco del personale, mentre non vi è dubbio che in tempi di automazione e anche di riduzione, almeno momentanea, della materia impositiva, il personale necessario sarebbe minore di quello attualmente in servizio. A questo proposito faccio osservare che l'articolo 1 del provvedimento in discussione prevede il blocco dei licenziamenti senza distinguere fra il personale in servizio al 1° luglio 1961, che si voleva difendere fino al 31 dicembre 1962 (legge 14 dicembre 1961, n. 1315, articolo 8, primo comma) e quello che, diciamo così, non avrebbe diritto a simile protezione per il fatto di essere stato assunto nel corso del 1962. Ciò comporta che anche quest'ultimo personale verrà a beneficiare della proroga del blocco dei licenziamenti, la quale cosa potrebbe sembrare non molto logica. Peraltro le informazioni che ho assunto mi danno per certo che nel corso del 1962, se pure si sono verificate, le nuove assunzioni sono avvenute soltanto per rimpiazzo di personale o dimessosi o andato in quiescenza, per modo che non si è avuto in pratica alcun aumento nel numero. Ciò mi è stato comunicato e dai rappresentanti del personale e da quelli degli appaltatori, cosicchè non avrebbe ragio-

ne di essere sollevata una obiezione che distingua tra personale in servizio prima del 1962 e quello assunto in seguito.

In definitiva, propongo di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, benchè ancora una volta mi permetta di dire, non tanto alla Commissione quanto al Governo, che in fondo in fondo, sotto sotto, qui si vengono a privare della giusta libertà di azione gli enti locali, libertà che significherebbe possibilità di incremento dei proventi a favore dei Comuni e delle Province. Comunque, considerato che siamo in una situazione transitoria, possiamo anche passare sopra un tale rilievo.

M I N I O . Desidero fare delle osservazioni che forse andranno oltre l'argomento in discussione ma che è bene siano espresse. Anzitutto, riallacciandomi a quanto detto dal senatore Oliva, rilevo che il provvedimento di cui ci stiamo occupando è uno di quelli che rappresentano una limitazione dei diritti e della libertà degli enti locali, diritti e libertà di cui tanto si discute pur sapendo che gli interessati, appunto i Comuni e le Province, non ne dispongono affatto; non solo, ma con il disegno di legge in esame si viene a gravare ulteriormente sui bilanci di tali enti locali, perchè l'onere sia per il personale direttamente dipendente sia per quello che fa capo alle gestioni appaltate ricade comunque sui Comuni. Basti ricordare che quando fu soppressa l'imposta di consumo sul vino, tutti gli appaltatori chiesero ai Comuni la modifica dei contratti in quanto, pur dovendo sostenere le medesime spese, si erano venuti a trovare con un gettito inferiore.

Quello dei deputati Bima ed altri è in sostanza un provvedimento che, come al solito, mira a difendere gli interessi di una certa categoria di dipendenti e di appaltatori, mentre i Comuni costituiscono ancora una volta l'oggetto passivo sul quale si scaricano, come avviene da parecchio tempo in qua, tutti gli oneri, senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze di un tale modo di agire. Valendomi di una certa competenza che vanto nel particolare settore delle gestioni appaltate, non posso non far rilevare come la situazione stia diventando sempre più intollerabile, anche perchè non si deve dimenticare che i Comuni sono di fatto costretti ad appaltare la riscossione delle imposte di consumo, in quanto per ottenere la gestione diretta occorre sostenere battaglie che quasi sempre essi perdono. E ciò benchè tutti gli aspetti negativi delle gestioni ricadano sistematicamente sui Comuni, perchè non si fa a tempo a stabilire un canone che subito esso viene alterato da tutta una serie di modifiche, che in linguaggio corrente si chiamano maggiori oneri e che vengono regolarmente addossati tutti ai Comuni. Non scopro nulla di nuovo se ricordo che in Italia siamo arrivati al punto in cui, quando si tratta di discutere di aumenti salariali nel campo dei dipendenti dalle gestioni appaltate, le trattative avvengono fra i dipendenti e i rappresentanti degli appaltatori: quando le due commissioni si sono messe d'accordo e hanno magari deciso di aumentare gli stipendi, il maggior onere da corrispondere viene regolarmente addebitato ai Comuni, i quali, fra l'altro, non hanno il diritto di interloquire in materia. Ed è ovviamente, questo, un settore in cui le trattative sindacali vanno sempre lisce, in cui le richieste dei dipendenti vengono sempre accolte, perchè tanto chi paga non sono coloro i quali conducono le trattative con i dipendenti ma i Comuni. Ne è derivato che nello spazio di 4 o 5 anni gli oneri per i Comuni si sono moltiplicati. E si tratta di un fenomeno tanto stupefacente quanto esteso, chè esso non riguarda soltanto i dipendenti dalle imposte di consumo ma anche i segretari comunali, i sanitari condotti e via dicendo, personale tutto nei confronti del quale il Comune è esclusivamente l'ufficiale pagatore senza nemmeno il diritto di intervenire alle trattative. Si tratta, io credo, di un caso più che unico nei rapporti economici della vita di un paese: il caso per cui chi paga non ha nemmeno il diritto di entrare a far parte della Commissione che tratta delle questioni sindacali.

Il disegno di legge in esame è diretto a tutelare i dipendenti dalle imposte di consumo: chi può allora permettersi di dire di

no alla sua approvazione? Naturalmente tutelando i dipendenti si tutelano anche gli appaltatori, perchè assieme al blocco dei licenziamenti è previsto pure il blocco degli appalti. Un simile modo di procedere acquista un maggiore aspetto di gravità se lo si pone in relazione a quel provvedimento, che ritengo non ancora presentato alle Camere, sulla modifica delle imposte di consumo, in base al quale — come credo oramai tutti sappiamo — si tende ad abolire le imposte attuali, trasformandole in una specie di imposta generale sull'entrata comunale, alla condizione, peraltro, che rimanga in piedi tutta la bardatura degli appalti e che si perpetui il blocco dei licenziamenti del personale. Cosicchè fra poco in Italia si arriverà a sancire ufficialmente il principio secondo cui si possono abolire le imposte di consumo a condizione che si mantenga in piedi la struttura degli appalti: come dire che anche scomparendo la funzione, deve permanere l'organo. Qualcosa di simile accade coi sanitari condotti: l'85 o il 90 per cento oramai dei cittadini italiani sono mutuati, ma guai a quel Comune che si permettesse di sopprimere una condotta sanitaria!

Diciamo la verità: si può benissimo votare a favore del disegno di legge in esame, o astenersi come farà il mio Gruppo; comunque è certo che non si compie un atto di giustizia affrontando un problema così delicato e complesso unicamente nella visione degli interessi di una categoria, ancorchè essa abbia, come ha, il diritto di essere tutelata, e non invece in quella degli interessi della collettività, che si ha il dovere di anteporre a quelli individuali.

Ciò premesso e aggiungendo al tutto una accorata protesta per il modo di agire adottato, dichiaro che se fossi ancora membro di questa Commissione voterei senz'altro contro il disegno di legge di cui si discute.

B R A C C E S I . Sono perfettamente d'accordo con la impostazione generale del problema data dall'onorevole Minio; peraltro è evidente che non si può lasciare senza ascolto la voce dei dipendenti dalle imposte di consumo, preoccupatissimi della loro situazione già da quando fu approvata la legge n. 1089 del 18 dicembre 1959, che abolì l'imposta di consumo sul vino e nella quale, all'articolo 8, si delegava il Governo a emanare, entro il 31 dicembre 1962, le norme di attuazione dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino tutelando, fra l'altro, gli interessi dei dipendenti di cui si tratta. Non ne faccio una questione formale; gradirei però che il rappresentante del Governo desse assicurazioni al riguardo.

C E N I N I . A me il provvedimento in esame sembra opportuno, nè credo si potrebbe agire diversamente. Si tratta di una conseguenza dell'abolizione dell'imposta sul vino, la quale ha spostato i rapporti tra le esigenze del personale e le necessità relative alla riscossione delle imposte comunali. Fin tanto che non si sarà arrivati a una nuova regolamentazione di tutta la materia delle imposte di consumo, è evidente che occorre andare avanti — speriamo ancora per poco — con dei provvedimenti di carattere transitorio. Nè si può parlare di difesa di particolari interessi, perchè è vero che il disegno di legge persegue quella dei dipendenti dalle imposte di consumo, ma non è men vero che esso salvaguarda anche gli interessi dei Comuni in quanto senza un blocco dei licenziamenti e dei contratti i dipendenti dalle imposte di consumo potrebbero trasferirsi con una certa facilità — almeno in certe zone, come nel nord — in altri settori, con danno per chi ha interesse a disporre, per la riscossione delle imposte, di personale preparato e qualificato. Quindi il provvedimento scaturito dalla proposta dei deputati Bima ed altri riguarda positivamente anche i Comuni perchè salvaguarda per il domani — e domani occorreranno forse dipendenti in numero maggiore, mentre non si può comunque prescindere dal numero attuale — il soddisfacimento di ulteriori esigenze.

Da tutto ciò desumo che il disegno di legge è opportuno e mi dichiaro favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Per ciò che mi riguarda posso assicurare di aver ricevuto, da parte dei Comuni, numerosi telegrammi

in cui si chiede l'urgente approvazione del disegno di legge.

F O R T U N A T I . Il problema delle imposte di consumo fu discusso presso il Ministero, da una Commissione, dei lavori della quale, peraltro, non conosco l'esito. Comunque a me pare un po' capzioso legare la sorte dei dipendenti dalle imposte di consumo alla proroga dei contratti d'appalto, in quanto, proprio nella visione di un riordinamento delle imposte dirette, sarebbe preferibile riguardare tale personale nel contesto generale di tutti i servizi. Altrimenti ho l'impressione che quando si arriverà a una revisione generale della materia, le spese per il personale saranno gravate di un peso morto, in quanto la trasformazione del servizio darà luogo inevitabilmente a nuovi tipi di attività; e noi pagheremo le conseguenze di una realtà che ho avuto modo di constatare durante la mia esperienza di assessore, ossia che il livello di preparazione media dei dipendenti dagli appaltatori è diverso da quello dei dipendenti dai servizi pubblici e privati. Se i Comuni non possono utilizzare il personale in servizi simili a quello delle imposte di consumo, ad un certo momento, allorchè avverrà la trasformazione prevista, sorgeranno dei problemi seri, in quanto occorrerrà mantenere in servizio del personale senza che questo sia in grado di rendere quanto occorrerebbe nella esplicazione dei nuovi compiti. Problemi che non sorgerebbero se, in questo ulteriore anno di proroga che noi concediamo, il personale dipendente dagli appaltatori cominciasse a sottoporsi alle maggiori esperienze cui domani sarà quotidianamente soggetto, ricavandone insegnamenti utili ad affrontare e risolvere molto più rapidamente le diverse situazioni nell'interesse congiunto proprio e dei Comuni. Nella Commissione da me ricordata eravamo tutti d'accordo su una tale impostazione del problema, in quanto oramai la riscossione privata non ha più senso. Ritengo che a bloccare una simile soluzione abbiano notevolmente contribuito le resistenze dei moderni feudatari che sono gli appaltatori delle imposte di consumo, che ormai vegetano soltanto in 2 o 3 Paesi: da noi, nella Spagna e nel Portogallo.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Desidero assicurare il senatore Braccesi che gli impegni del Governo ai fini della sistemazione del personale non saranno certo obliterati. Per il rimanente non crediate che proprio il Governo abbia una tale pelle di rinoceronte da non rendersi conto di molte delle esattissime osservazioni fatte; tuttavia siamo in una situazione di emergenza, alla quale si tende a porre riparo semplicemente per un anno. Bene ha fatto la Camera dei deputati a limitare al 31 dicembre 1963 l'efficacia del provvedimento in esame, ma certo è che bisogna anche lasciare un po' di autonomia e di disponibilità di pensiero e di azione al Governo che verrà dopo le elezioni, perchè il problema venga risolto secondo criteri che al momento saranno ritenuti opportuni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte comunali di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio alla data del 31 dicembre 1962, non può essere ridotto fino al 31 dicembre 1963.

Per lo stesso periodo il personale di nomina privata e quello disciplinato dal decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135, non può essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

(*È approvato*).

Art. 2.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1963, ivi compresi quelli già prorogati ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, o per qualsiasi altro motivo, sono prorogati fino al 31 dicembre 1963.

L'aggio di riscossione ed il minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero il canone fisso, saranno determinati entro il 31 marzo del 1963, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre, d'accordo tra le parti ed in base alle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente.

In caso di mancato accordo entro il termine suindicato la misura dell'aggio e del minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero del canone fisso, sarà determinata da un collegio presieduto dall'intendente di finanza e composto da un rappresentante del Comune e da uno dell'appaltatore.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 287 del regolamento di riscossione delle imposte comunali di consumo, approvato col regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, è abrogato.

O L I V A , *relatore*. Credo necessario dare qualche delucidazione in merito alla soppressione proposta con l'articolo testè letto.

Vi sono delle imposte di consumo per le quali di anno in anno la relativa commissione stabilisce la misura *ad valorem*. L'articolo 287 del regolamento di riscossione delle imposte comunali di consumo, approvato col regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, stabilisce che « le disposizioni dell'articolo 80 del testo unico non sono applicabili nel caso in cui le variazioni di tariffa siano conseguenti alla revisione delle aliquote stabilite sul valore dei generi a sensi dell'ultimo comma dell'articolo 22 del testo unico ». Con l'articolo in esame si abolisce tale limite di applicabilità del citato articolo 80, restituendosi ai Comuni una certa manovrabilità, nel senso che si consente loro di procedere alla revisione dei contratti di appalto anche nel caso in cui si tratti di aumento di imposta derivante dall'aumento dei valori a cui deve essere riferita la imposizione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

« Le somme riscosse per multe e ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

a) 50 per cento al Comune, anche in caso di gestione appaltata;

b) 40 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da corrispondere al personale della gestione per la ricerca della materia imponibile nella applicazione delle imposte di consumo;

c) 10 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise esclusivamente in sede amministrativa a' termini dell'articolo 90.

In corrispondenza al versamento di cui alla lettera *c*), è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, apposito capitolo, con uno stanziamento pari all'importo del versamento stesso, per spese inerenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo e per premi di diligenza e di operosità al personale addetto ai servizi centrali delle imposte medesime ».

O L I V A , *relatore*. L'articolo 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dava una diversa distribu-

zione delle quote; in particolare quella spettante ai Comuni era del 30 per cento e ora viene portata al 50 per cento. Viene aumentato, dal 15 al 40 per cento, anche il contributo al fondo speciale per premi di diligenza da corrispondere al personale, mentre si propone di ridurre al 10 per cento la quota da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato. Per quanto concerne il penultimo comma, va notato quell'« esclusivamente », che tende ad evitare che eventuali divergenze sorte nel frattempo siano portate in sede diversa da quella amministrativa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

R U G G E R I . Dichiaro che noi ci asterremo dalla votazione finale del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge: « Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato, in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (2231) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Aumento, per l'esercizio finanziario 1962-1963, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa » (2242); « Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (2251)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato, in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635 », già approvato dalla Camera dei deputati;

« Aumento, per l'esercizio finanziario 1962-1963, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa »;

« Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 », già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione sui tre disegni di legge è già stata svolta rispettivamente dai senatori De Luca Angelo, De Giovine e Cenini e la successiva discussione ha portato ad alcuni rilievi, di diversa natura, mossi da componenti la Commissione, rilievi che vanno dalla questione della copertura ad altri concernenti il tipo di politica che il Governo ha inteso effettuare in ordine alle correnti di scambio con vari Paesi. Specialmente quest'ultimo argomento è stato oggetto di particolare esame da parte della Commissione, la quale ha ritenuto di invocare la presenza del Ministro del commercio con l'estero affinchè fornisca chiarimenti sull'andamento generale delle nostre esportazioni, sui criteri che il Governo ha adottato nel sostenere o no le varie correnti di scambio e sull'indirizzo seguito dallo stesso Governo negli aiuti ai Paesi sottosviluppati. La Commissione pertanto si attende che il Ministro Preti voglia fornire le spiegazioni e le indicazioni auspicate.

P R E T I , *Ministro del commercio con l'estero*. Non ho nessuna difficoltà a fornire le delucidazioni e i chiarimenti che sono stati richiesti. Anzitutto la domanda di aumento del *plafond* assicurativo, fino al livello, per lo scorso esercizio finanziario, di 240 miliardi e, per l'esercizio corrente, di 270 miliardi, è dovuta al fatto che quando fu approvata la cosiddetta legge Martinelli, che non è poi una legge molto vecchia bensì

risalente al luglio 1961, non si prevedevano ancora quelle che, di fatto, sarebbero invece state le esportazioni italiane di impianti, di macchinari e così via, con pagamento a lungo termine. Infatti, appena approvata tale legge, ci si accorse che le esportazioni sarebbero state maggiori di quanto avevano preveduto i legislatori; da ciò l'immediata necessità di aumentare il *plafond* assicurativo.

Il collega Storchi mi ha riferito che, nel corso di una delle ultime sedute, alcuni componenti questa Commissione hanno espresso delle preoccupazioni in ordine alla copertura finanziaria dei disegni di legge nn. 2231 e 2242. Devo far presente che non esiste assolutamente un problema di copertura in quanto, praticamente, esiste una assicurazione, che è quella appunto prevista dal provvedimento di legge. Per ogni operazione si paga un premio assicurativo. Se certe operazioni vanno male, nel senso che il debitore non paga, si provvede con il monte premi, che a tutt'oggi ha 5 miliardi in cassa. D'altro lato, l'unico caso per cui si è dovuto intervenire ricorrendo al monte premi, è stato quello della Turchia, dato che lo Stato turco si venne a trovare senza più riserve valutarie. Praticamente, perciò, il fatto che esista un *plafond* di 240 o di 270 miliardi non incide assolutamente agli effetti del bilancio dello Stato; che scriviamo 240 o 270 miliardi insomma o anche 400 conta ben poco, sempre ai fini del bilancio dello Stato, appunto perchè esiste un sistema assicurativo col quale si fa fronte agli impegni. Se in altra sede si può discutere in ordine a tale *plafond* e magari il Ministro del commercio con l'estero può — faccio un esempio — non essere d'accordo col Ministro del tesoro nella determinazione della cifra, è per un altro ordine di ragioni: laddove noi stabiliamo di assicurare crediti a medio termine per forniture all'estero per l'importo di 270 miliardi ammettiamo si facciano determinati investimenti in funzione dell'esportazione, mentre altri potrebbe ritenere che convenga orientarsi verso investimenti di altro genere. È dunque una questione di preferenza, non di bilancio.

Noi abbiamo necessità di disporre del *plafond* assicurativo perchè senza di esso non è possibile procedere all'esportazione all'estero di impianti e di macchinari. Si tratta di impianti e macchinari che vengono ovviamente esportati verso Paesi sottosviluppati, perchè laddove noi esportassimo impianti e macchinari negli Stati Uniti d'America e in Inghilterra è chiaro che non ci sarebbe bisogno di prevedere pagamenti dilazionati perchè tali Paesi salderebbero immediatamente all'atto dell'acquisto il loro debito. In genere, quindi, non è che dei Paesi più sviluppati del nostro ci chiedano delle forniture con pagamenti a medio o a lungo termine; essi possono anche comperarci dei macchinari e magari pure grandi, ma si tratta sempre di quei casi in cui il pagamento avviene immeditamente. Non sono insomma gli Stati Uniti d'America o l'Inghilterra che ci chiedano un impianto di pipe-line, come ha fatto l'Argentina, o l'impianto di una raffineria o di una fabbrica di automobili. Quindi, in pratica, si tratta di crediti che vanno tutti indirizzati a Paesi in via di sviluppo. Difatti oggi noi, a questo titolo, siamo creditori di 420 miliardi di lire; si tratta di esportazioni che abbiamo effettuato sempre in base alla legge, ultimamente quella citata, cosiddetta Martinelli, e in precedenza, a partire dall'aprile 1954, ad una legge analoga anche se un po' diversa. Naturalmente, ciò che è stato esportato nel 1954 è già stato finito di pagare; e così dicasi per le operazioni successive, per cui sono state possibili altre operazioni. Oggi, ripeto, siamo fuori per 420 miliardi; ogni mese che passa i debitori pagano una determinata quota con cui noi effettuiamo altre operazioni.

I Paesi nei confronti dei quali vantiamo i maggiori crediti sono l'Argentina per l'importo di 75 miliardi, il Brasile per 37, la Jugoslavia per 52, il Messico per 23, la Romania per 12, la Polonia per 8, l'Egitto per 14,8, il Venezuela per 30 e così via; nazioni o in via di sviluppo o tuttora sottosviluppate.

Naturalmente queste esportazioni favoriscono molto l'economia nazionale. Per esempio la Fincantieri, se non vendesse, in base alla legge n. 635, delle navi, ad un certo momento verserebbe in gravissima crisi. Sapete altresì delle operazioni che ha fatto l'E.N.I., e naturalmente anche le industrie private ricorrono a queste esportazioni, che in definitiva arricchiscono l'economia nazio-

nale, con rischi praticamente nulli da parte dello Stato, visto che solo per la Turchia al mancato trasferimento si è fatto fronte con il sistema assicurativo previsto dalla legge.

In definitiva, ripeto, il sistema funziona, le imprese industriali se ne trovano contente e vi partecipano tanto le industrie private quanto le industrie di Stato. Potremmo dire, *grosso modo*, che le industrie di Stato in tale partecipazione oscillano tra il 35 e il 40 per cento, mentre quelle private vi partecipano con il 60 e il 65 per cento. Quindi con prevalenza relativa delle industrie di Stato se si tien conto di quello che l'industria di Stato rappresenta nel complesso dell'economia nazionale. Certo, in senso assoluto la prevalenza è delle imprese private.

Naturalmente non ci limitiamo ad esportare a credito, perchè l'articolo 21 della legge prevede anche delle vere e proprie operazioni di finanziamento nei confronti dei Paesi sottosviluppati, per cui, in questo caso, indipendentemente dalle forniture, noi diamo a quei Paesi del denaro con il quale, praticamente, essi comperano merci nostre. Ma sul piano giuridico l'operazione è un'altra: noi prestiamo del denaro per il risanamento finanziario. Per esempio, dopo il viaggio del Presidente del Consiglio in Tunisia, abbiamo perfezionato un'operazione del genere con quello Stato; dopo le ripetute visite in Italia degli jugoslavi e la mia andata colà, abbiamo perfezionato un'operazione di questo tipo. Poi vi sono richieste del Marocco e di altri Paesi. Anzi nel *plafond* di quest'anno, su 270 miliardi, 210 riguardano operazioni di esportazione e 60 miliardi operazioni del tipo su riferito e sempre con Paesi sottosviluppati.

È inutile che io dica ai Colleghi che seguono queste cose attraverso la stampa e particolarmente attraverso le riviste economiche specializzate, che oggi come oggi noi siamo continuamente sollecitati dagli Stati Uniti d'America, dalla Germania, dall'Inghilterra e via dicendo a dare un contributo in questo campo, perchè tutto il mondo, dall'America alla Russia, si muove per cercare di andare incontro ai Paesi sottosviluppati. Noi ci difendiamo dicendo che l'Italia meridionale non è molto evoluta economicamente; noi affermiamo che il reddito *pro capite* è metà di quello della Francia, della Germania e dell'Inghilterra; ma gli altri ci rispondono di far fronte per la metà di quello che fanno gli altri.

In definitiva l'esistenza di questa legge ci serve a documentare, nei confronti degli altri Paesi, che anche noi facciamo il nostro sforzo per aiutare le nazioni sottosviluppate, e nello stesso tempo — parliamoci chiaro — noi favoriamo la nostra industria. Il giorno in cui noi non avessimo più questa possibilità di esportazione, evidentemente ci troveremmo di fronte a una riduzione notevole della nostra attività industriale. Perchè, se è vero che la F.I.A.T. e la Montecatini, che pur beneficiano di questa legge, non per questo si troverebbero in gravi difficoltà, è invece vero che la Finmeccanica e la Fincantieri, se non ci fosse questa legge, si troverebbero in gravissime difficoltà, perchè in pratica hanno assoluto bisogno del mercato internazionale per collocare navi o determinati grossi impianti fabbricati, questi ultimi, dalle aziende della Finmeccanica.

Allora, in relazione appunto alla necessità di rendere più operante questa legge, uno dei tre disegni di legge che sono sottoposti all'approvazione degli onorevoli colleghi prevede appunto che a partire dall'esercizio finanziario 1962-63 sia autorizzata una spesa di 925 milioni all'anno per la concessione, tramite il Mediocredito centrale, di contributi sugli interessi agli istituti e aziende di credito che fanno appunto dei prestiti, sulla base dell'articolo 21, ai Paesi sottosviluppati.

Il perchè della necessità di questo disegno di legge? Perchè praticamente i Paesi sottosviluppati chiedono dei tassi bassissimi: l'America, per esempio, pratica tassi estremamente bassi; la Russia, da parte sua, fa prestiti a tassi altrettanto bassi. Ma queste due potenze mondiali adottano questi tassi bassissimi per ragioni prevalentemente politiche; noi non abbiamo gli interessi mondiali della Russia e dell'America e chiediamo dei tassi commerciali. Questi tassi commerciali sono però elevati, perchè il prestito non è fatto dallo Stato, ma dagli

istituti bancari, i quali praticano quindi tassi che corrispondono alle esigenze bancarie. I tunisini, ad esempio, volevano pagare un interesse del 2 o 3 per cento, mentre i nostri istituti chiedevano il 7 per cento. C'è quindi un abisso, e quand'anche facessimo pagare il 3 per cento, sarebbe sempre notevolmente di più di quanto questi Paesi pagano alle grandi potenze. Ed ecco allora la necessità di questa legge, che mettendo a disposizione 925 milioni all'anno per la concessione di contributi, consente allo Stato di accollarsi la differenza tra l'interesse che sono disposti a pagare i Paesi sottosviluppati e l'interesse che i nostri istituti di credito devono fare per necessità amministrative. Praticamente noi veniamo a fare la stessa cosa che con altre modalità tecniche, a parte le due grandi potenze americana e russa, fanno le maggiori nazioni industriali, le quali sanno appunto che un paese in via di sviluppo, e proprio perchè in via di sviluppo, non è in grado di pagare dei tassi di interesse elevati.

Vi è quindi necessità, oltre che di aumentare il *plafond*, di autorizzare la spesa annua di 925 milioni. Qualche collega, che ha certamente individuato il *punctum dolens* della questione, ha detto — secondo quanto mi è stato riferito — che ci si trova in difficoltà per l'applicazione della legge n. 635, perchè appunto la banca che finanzia l'esportatore risconta in pratica gli effetti cambiari presso il Mediocredito quando si tratta di esportazioni, ma non quando si tratti di prestiti finanziari. La Finmeccanica vende grandi motori marini e fa l'operazione attraverso l'I.M.I. e allora l'Istituto risconta presso il Mediocredito centrale.

Il Mediocredito centrale per poter riscontare questi effetti ha bisogno di notevoli fondi, e la legge non è che gli dia tutti questi fondi che sarebbero indispensabili. Difatti, mentre in base alla legge cosiddetta Martinelli il risconto potrebbe andare fino al 75 per cento, in pratica il 75 per cento non viene mai riscontato, cioè si risconta di meno; anzi ultimamente si è arrivati a riscontare solo il 25 per cento. Però il Medio credito, pur avendo riscontato solo il 25 per cento, sull'altra parte del debito contratto dall'operatore economico nei confronti dell'Istituto che poteva essere l'E.N.I., che poteva essere l'I.M.I., che poteva essere l'E.T.I. e via dicendo, ha dato un contributo di interessi, tirando fuori i denari dai suoi stanziamenti di bilancio. Indubbiamente si dibatte da tempo il problema di un più adeguato e di un migliore finanziamento del Mediocredito centrale, ma voi capite che questo non è un problema del Ministero del commercio con l'estero, bensì del Ministero del tesoro; si pone tra i problemi che il Ministero del tesoro dovrebbe risolvere mettendo a disposizione determinate somme. Ma certo è che se qualcuno dicesse: « Siccome il risconto del Mediocredito centrale non funziona del tutto bene noi non approviamo i disegni di legge », allora dalla padella cadremmo sulla brace, cioè in pratica tutto si risolverebbe a danno dell'economia nazionale.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il Mediocredito centrale, esso, con espedienti ed equilibrismi, è riuscito praticamente a riscontare tutte le operazioni; in certi casi si è ridotto a riscontarne solo una parte modesta, ma l'importante è che le banche che hanno concesso il credito si siano accontentate di questo, che gli esportatori ne siano contenti e che le operazioni abbiano potuto essere effettuate.

Ora vorrei dire che ultimamente sono stati messi a disposizione del Mediocredito altri 15 miliardi; sono i 15 miliardi del fondo autonomo previsto dall'articolo 25 della legge n. 635 del 1961, e dovrebbero servire al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della legge. Ma siccome la prassi ha dimostrato che di questo non c'è bisogno, e d'altra parte è una garanzia surrogatoria perchè c'è l'assicurazione dello I.N.A. che funziona, si è pensato di utilizzare questi fondi appunto nell'interesse delle nostre esportazioni.

Al momento non esistono quindi pratiche pendenti presso il Mediocredito centrale; vale a dire che tutte le operazioni di esportazione che sono state approvate dall'apposito Comitato previsto dalla legge cosiddetta Martinelli, e che essendo state approvate hanno avuto l'assicurazione statale —

il che ha permesso agli esportatori di rivolgersi agli istituti a medio termine — sono state a loro volta riscontate, in una maniera o nell'altra, presso il Mediocredito centrale. Sul piano delle disposizioni legislative si pone il problema di dare maggior respiro al Mediocredito centrale, ma noi in questo momento non siamo chiamati a studiare questo problema; in questo momento si tratta — ripeto — di approvare l'aumento del *plafond* assicurativo per i due esercizi 1961-62 e 1962-63 e di approvare questo contributo che possa permettere, appunto, di fare anche i prestiti finanziari ai Paesi sottosviluppati a tassi che siano considerati assumibili da questi stessi Paesi.

Credo di aver risposto ai quesiti dei quali mi aveva riferito il collega Storchi. Ad ogni modo, siccome qualche cosa può sfuggire, se vi sono altri chiarimenti da chiedere, io sono qui a disposizione e sono ben lieto di informare i colleghi, per quanto è nelle mie possibilità, di come stanno le cose.

P R E S I D E N T E . Ringrazio, a nome della Commissione, il Ministro per la sua ampia esposizione, che ha integrato e completato quella che aveva fatto il Sottosegretario Storchi nell'altra seduta.

B E R G A M A S C O . Io volevo chiedere solo un chiarimento su questo gruppo di leggi che rende effettive le provvidenze a favore dell'esportazione. Qual'è il modo di erogazione? C'è un criterio, anche regionale, a mezzo delle Intendenze di finanza, oppure il *plafond* è unico per tutta l'Italia?

P R E T I , *Ministro del commercio con l'estero.* Il *plafond* è unico per tutta l'Italia. Il Comitato, dove sono rappresentanti dei vari Ministeri (e non solo dei Ministeri), prende in esame le operazioni e si ispira a criteri che non sono previsti dalla legge — perchè sarebbe, questo, troppo vincolativo —, ma che sono stati fissati dal Comitato dei Ministri per la politica internazionale. Cito, ad esempio, alcuni di questi criteri: quello di favorire, a parità di condizioni, i paesi più lontani; quello di favorire, a parità di condizioni, imprese industriali site nell'Italia meridionale rispetto a imprese industriali site nel nord; quello di favorire le esportazioni in quei paesi che offrono maggiori garanzie di pagamento. Ad esempio, se oggi venisse proposta al Comitato un'operazione di notevole consistenza nei confronti dell'Argentina, il Comitato probabilmente non l'approverebbe; se, viceversa, venisse proposta un'operazione nei confronti del Messico — che è il paese più stabile tra le nazioni latino-americane, dal punto di vista vuoi economico vuoi politico — probabilmente il Comitato l'approverebbe.

Ho citato tre criteri preferenziali; ve ne sono naturalmente altri. Ora, sulla base di queste considerazioni, il Comitato approva o meno. Ovviamente è chiaro che prima di tutto c'è la considerazione di carattere economico: se si tratta di un affare sballato, evidentemente il Comitato cerca di non approvare. Allora, quando il Comitato non approva, non c'è l'assicurazione da parte dello Stato; e nemmeno gli Istituti di credito a medio termine che finanziassero l'esportatore avrebbero diritto al risconto presso il Mediocredito centrale.

B E R G A M A S C O . Io la ringrazio, ma io mi riferivo proprio a fatti accaduti in passato, in cui per un'operazione c'erano tutte le approvazioni, ma c'era poi la mancanza materiale di fondi. Ora se la distribuzione viene fatta al centro con criterio unitario, questo non ha più importanza.

P A R R I . Anch'io ringrazio il Ministro Preti per l'esauriente illustrazione, che ha chiarito i dubbi che erano stati affacciati. Rimangono alcune osservazioni, in parte formali, che ritengo non possano essere tralasciate.

Anzitutto va notato il ritardo con cui i provvedimenti in discussione, almeno uno di essi, sono stati presentati, cosicchè essi assumono un valore di sanatoria retrospettiva che non è regolare e dovrebbe essere evitata. C'è inoltre da rilevare che sarebbe stato preferibile predisporre un provvedimento d'insieme anzichè frazionato in tre disegni di legge.

Mi permetto poi di non essere pienamente d'accordo col ministro Preti a riguardo della cosiddetta copertura. Per me si tratta di una gestione assicurativa che si copre sì di per se stessa ma che, come ogni gestione assicurativa, ha bisogno di fondi di garanzia. A questo proposito il Sottosegretario Storchi ci ha già informato che il fondo di garanzia formalmente esiste presso il Mediocredito, fondo peraltro destinato a coprire rischi straordinari, non ordinari di gestione. Il ministro Preti, invece, ci ha comunicato che da tale fondo sono già stati prelevati 15 miliardi per concorrere a diminuire il costo degli interessi.

P R E T I , *Ministro per il commercio con l'estero.* Per aumentare le possibilità di risconto.

P A R R I . Si tratta sempre di un mezzo di autofinanziamento che può essere pericoloso. Se le perdite che il Ministro ha ricordato a riguardo della Turchia sono state coperte non so con quali operazioni finanziarie, rispetto ad altre possibilità di perdita di carattere straordinario come ci si comporterà per fronteggiarle? Occorre dunque che vi sia, onde ottenere una garanzia dello Stato, una garanzia finanziaria equivalente in una gestione a parte, fuori bilancio, nel Mediocredito. E non so se sia opportuno che essa venga diminuita. Il Ministro assicura che le previsioni di perdite straordinarie eccezionali non esistono. Io non sarei tanto sicuro, visto che ha citato il caso dell'Argentina, la quale si trova attualmente — speriamo tutto ciò si risolva presto — in condizioni di prossima se non già di dichiarata insolvenza, tanto più in fatto di disponibilità valutarie.

P R E T I , *Ministro del commercio con l'estero.* Vi sono dei Paesi che in certi momenti si trovano in difficoltà, ma ciò non significa che essi disconoscano i loro debiti. Normalmente, quando accade un simile evento, si effettuano delle operazioni di rifinanziamento. Così è stato fatto, ad esempio, anche con l'Argentina, cosicchè tutto viene sistemato, nel senso che viene spostata la data di pagamento. Per pensare che ci possa essere un vero e proprio non pagamento occorre che si verifichi una rivoluzione, al termine della quale il nuovo Governo affermi di non riconoscere alcuno degli impegni dei Governi precedenti.

P A R R I . Mi auguro che sia così, però anche i rifinanziamenti e le protrazioni di credito sono sempre operazioni che presentano due costi, l'uno il finanziamento diretto l'altro quello derivante dal congelamento dei fondi e dalla limitazione del meccanismo di altri normali finanziamenti. In ogni modo non si tratterà di una copertura di bilancio ma sempre della copertura del rischio che lo Stato si assume e che mi pare debba essere accompagnata da sufficienti garanzie reali. A me sembra che sarebbe il caso di studiare, per tali garanzie, l'opportunità di dare loro una fisonomia chiara di gestione fuori bilancio dello Stato, che dai provvedimenti in esame non traspare affatto, così come si hanno degli interventi diretti dello Stato che non figurano, per contro, nel bilancio dello Stato. Anche nel caso in esame si tratta in definitiva di un impegno dello Stato, il quale si dichiara pagatore nell'eventualità di una insolvenza.

P R E T I , *Ministro del commercio con l'estero.* Vi è un sistema assicurativo e vi è un fondo autonomo del Mediocredito. Il giorno in cui noi iscrivessimo centinaia di miliardi nel bilancio dello Stato, miliardi che poi non sarebbero pagati, noi arresteremmo il flusso delle esportazioni perchè giustamente il Ministro del tesoro ci chiederebbe il motivo di una tale iscrizione.

P A R R I . Non dico di iscrivere nel bilancio la gestione assicurativa, però sostengo che di fatto esiste un impegno dello Stato. Ogni sistema assicurativo comporta dei rischi e delle perdite e ha dei fondi di garanzia anche di carattere straordinario. Lei, onorevole Preti, afferma che il fondo di garanzia esistente è sufficiente, e io prendo atto della sua dichiarazione, anche se devo rilevare che ad esso già si è attinto. Lei nega che vi siano possibilità di perdite: me ne rallegro, ne prendo atto e spero sia così.

Tuttavia richiamo l'attenzione sulla mancanza di chiarezza nel sistema adottato, della quale non faccio carico al Governo, ma che ritengo sarebbe opportuno eliminare.

Una delle perplessità da noi espresse riguardava i criteri di carattere politico con i quali si era ritenuto di operare nel settore delle esportazioni a credito, segnatamente per quel che concerne le operazioni effettuate con la Turchia, che già al momento della loro impostazione erano sembrate non dico dissennate ma certo non consigliabili. Non si tratta di una responsabilità diretta dell'attuale Governo, tuttavia è una dimostrazione che nella politica delle esportazioni vi è la prevalenza per i grossi affari, un'impostazione che non sempre sembra accettabile per le imprese pubbliche, mentre da tempo noi stiamo insistendo perchè le imprese pubbliche, in particolare l'I.R.I., aiutino l'industrializzazione del Mezzogiorno in maniera più efficace, cioè con l'installazione di stabilimenti che, da un punto di vista dello sviluppo economico, sono preferibili alla costruzione di impianti in India o altrove, o comunque alle operazioni intese a far si che l'Italia sia presente nella politica di aiuto ai Paesi sottosviluppati.

Per quel che riguarda le operazioni fatte da imprese private, c'è un misto di politica di aiuti ai Paesi sottosviluppati e di politica concorrenziale nella quale politica si va al di là delle risposte che può darci l'onorevole Ministro. In questa politica mista non ci vedo chiaro; della concorrenza internazionale non si sa nulla. Non vedo chiaro, ad esempio, fra l'aiuto che si chiede all'Italia e che questa dovrebbe dare in maniera maggiore e con maggiore impegno per i Paesi sottosviluppati e il criterio, che è di interesse privato, puramente commerciale. Allora domando all'onorevole Ministro se non crede e non prevede che in prospettiva bisognerebbe arrivare ad un regolamento, ad un accordo internazionale affinchè l'aiuto ai Paesi sottosviluppati sia considerato non bilaterale e non contrattuale, ma su un piano diverso, non nazionalista e politico come possono avere interesse di fare i due blocchi, ma su un piano generale. Non vedo, ad esempio, il perchè di una concorrenza accanita che si svolge sul piano internazionale, e perchè non si debba invece promuovere un accordo per coordinare questi aiuti secondo un piano generale. Sono proposte che escono dai limiti di questo provvedimento, al quale non possiamo negare la nostra approvazione, convinti come siamo che questa politica di esportazioni vada fatta; ma non possiamo dichiararci soddisfatti peraltro della maniera, che ci pare empirica, seguita fino adesso. Tuttavia ringraziamo il Ministro delle assicurazioni che ci ha dato sui vari chiarimenti richiesti.

R O D A . Mi sembra che le osservazioni fatte dal senatore Parri possano essere pienamente condivise. Non dice l'articolo 20 della legge n. 635 del 1961 che le imprese italiane possono essere autorizzate, dal Ministero del commercio con l'estero, a ricevere in pagamento di esportazioni di merci e servizi, nonchè di lavori eseguiti all'estero, obbligazioni in lire italiane o in valuta estera emesse dallo Stato importatore o da enti o imprese pubblici del Paese importatore? Ecco il motivo per cui la Commissione, dopo un anno e mezzo dall'approvazione della legge n. 635, ha creduto bene di sentire il Ministro del commercio con l'estero per sapere quale sviluppo ha avuto, anche nel campo delle scelte politiche, il provvedimento cosiddetto Martinelli.

Entrando poi nel merito del disegno di legge, dirò che non sono completamente soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, quando dice che non dobbiamo preoccuparci se il *plafond* delle merci esportate è aumentato di 90 miliardi nel 1961-62 e aumenterà di 120 miliardi nei successivi esercizi, perchè c'è una società di assicurazione che copre i rischi. Debbo ricordare che chi copre i rischi è l'I.N.A. e l'I.N.A. è il Tesoro. Quindi allorchè aumentano i volumi delle merci esportate, aumentano in proporzione anche i rischi.

Ecco perchè se l'I.N.A. è il Tesoro e se l'I.N.A. interviene per aumentare le esportazioni di merci, va incontro altresì a ipotetiche perdite, perdite che vanno iscritte nel bilancio dell'I.N.A. È chiaro che in definitiva è il Tesoro che va incontro a rischi e

a perdite. Quindi non si faceva una questione di copertura in funzione della già impegnata politica di esportazioni all'estero, ma si chiedeva se l'I.N.A. è in condizioni e se ha riserve tali da coprire ogni eventuale rischio. Abbiamo avuto delle assicurazioni in proposito e ringraziamo il Ministro Preti che ce le ha date.

Un'altra osservazione: abbiamo saputo quale è il *plafond* delle garanzie assumibili dallo Stato per favorire le esportazioni di merci o servizi all'estero ed abbiamo avuto dall'onorevole Ministro alcuni dati sui prestiti fatti a Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo. Ebbene, manco farlo a posta, il Paese meno solvente, l'Argentina, è il Paese al quale abbiamo prestato più aiuti.

P R E T I , *Ministro del commercio con l'estero.* Le operazioni riguardanti l'Argentina sono state fatte nel gennaio del 1961.

R O D A . Tutti i 75 miliardi sono stati collocati nel gennaio 1961?

P R E T I , *Ministro del commercio con l'estero.* Preciso: fino al gennaio 1962, e da quando reggo il Ministero del commercio con l'estero, non sono state fatte più operazioni in favore dell'Argentina. Il credito nei confronti dell'Argentina è molto grosso, ma credo che abbiano concorso ad aumentarlo l'E.N.I., l'I.R.I., eccetera.

R O D A . Agli Stati dell'America latina verso i quali va la mia preferenza di cuore e di borsa, e cioè al Messico e al Brasile, si è fatto un credito inferiore a quello fatto a Paesi meno solvibili. Abbiamo fatto scelte non felicissime, in quanto abbiamo dato 37 miliardi al Brasile, mentre ci siamo esposti per 75 miliardi con l'Argentina. Quando il Ministro ci viene a dire che questi crediti sono vecchi non ci soddisfa: anche nei confronti del Perù, al quale abbiamo dato degli aerei nel 1940, c'è voluto del bello e del buono per introitare quei quattrini dopo ventidue anni. Si trattava di dollari americani, e dopo ventidue anni il Perù voleva pagare col cambio che esisteva allora (5 sol di allora valevano un dollaro).

P R E T I , *Ministro del commercio con l'estero.* Per queste operazioni non vale la moneta del paese.

R O D A . Poichè in base all'articolo 20 della legge n. 635 del 1961 abbiamo concesso agli Stati stranieri la possibilità di pagare emettendo obbligazioni in valuta straniera o anche in lire italiane, vorrei sapere dall'onorevole Ministro — posto che ne sia a conoscenza — se tale norma abbia avuto applicazione.

M O T T . Già quando modificammo denominazione e compiti del Mediocredito centrale ci fu data assicurazione che i Mediocrediti regionali avrebbero continuato a beneficiare degli aiuti e dei finanziamenti. Praticamente, però, le operazioni di risconto presso il Mediocredito centrale da parte dei Mediocrediti regionali sono del tutto bloccate. Non discuto i provvedimenti in esame, che dichiaro senz'altro di approvare, ma mi riferisco a una promessa che era stata esplicitamente fatta e che gradirei fosse confermata, nel senso che le obbligazioni emesse dai Mediocrediti regionali siano trattate come quelle agrarie. Purtroppo noto che, malgrado le assicurazioni, oggi non è qui presente il rappresentante del Tesoro, che è competente per questa materia. Io protesto perchè più volte è stato promesso che si sarebbe rafforzata l'attività dei Mediocrediti regionali, e quelle promesse non sono state mantenute. Almeno si provveda ad aumentare il fondo di dotazione e a rendere le obbligazioni dei Mediocrediti regionali più vantaggiose. Sarei grato se il Ministro potesse darmi assicurazioni in merito.

S P A G N O L L I . Recentemente abbiamo varato una legge che detta norme modificative e integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, e prevede finanziamenti, da parte del suddetto Istituto, agli Istituti regionali per il credito a medio termine ed approvammo, insieme al disegno di legge (n. 1836), un ordine del giorno col quale si invitava il Governo a favorire l'aumento del fondo

di dotazione degli Istituti per il Mediocredito regionali e a ricercare nuovi mezzi per integrare i loro finanziamenti. Anche il Governo fu d'accordo su tale linea. Ritengo quindi che se la Commissione ribadirà tale voto e lo farà pressante affinchè finalmente il Tesoro vada incontro alle reiterate richieste avanzategli in occasione dell'esame di tutti i disegni di legge trattanti direttamente o indirettamente la materia, esso possa veramente richiamare in maniera determinante l'attenzione del Dicastero interessato. A questo proposito, comunque, mi associo pienamente a quanto sostenuto dal senatore Mott.

F O R T U N A T I . Mi associo a quanto ha affermato il senatore Parri. A me pare che, quali che possano essere le soluzioni dei provvedimenti in esame, sussista l'esigenza, da parte del Parlamento, di conoscere e seguire un po' più da vicino le attività che attengono al bilancio, in quanto anche in una prospettiva generale occorre liberarsi una buona volta dalla visione puramente formale che in sede di Ministero del tesoro si ha del bilancio dello Stato. Cioè, a me pare che se si riconosce necessaria, anche dal punto di vista economico, una garanzia, un impegno da parte dell'ordinamento statutario nei confronti di determinati tipi di attività, tale garanzia non può essere negata, perchè un errore di fondo dell'attuale impostazione del nostro bilancio è quello di essere più formale che economico-finanziaria. Ed è da simili errori che scaturiscono i problemi cui accennava il senatore Parri.

P R E T I , *Ministro del commercio con l'estero.* Per quanto concerne l'istanza del senatore Mott relativamente alle obbligazioni dei Mediocrediti regionali, sono perfettamente d'accordo con lui; purtroppo non è materia di competenza del mio Dicastero, comunque mi farò interprete presso il Ministro del tesoro dei voti formulati, in quanto anch'io condivido le apprensioni e partecipo ai desideri espressi.

In ordine all'intervento del senatore Parri — il quale si è soffermato sul concetto che i crediti alla Turchia sarebbero stati effettuati in base a scelte politiche — anche se non spetta a me il compito di tutelare quello che possa essere stato fatto dal Governo 5, 6 o 7 anni fa, credo di poter rispondere che, in realtà, non si possa assolutamente affermare che il credito all'esportazione sia stato finanziato sulla base di scelte politiche. In definitiva, noi nei confronti della Turchia siamo esposti per 17,7 miliardi e la Turchia, assieme alla Grecia, con la quale siamo esposti per 3,9 miliardi, fa parte della N.A.T.O., organizzazione cui apparteniamo. E per ribadire il concetto, sottolineerò che dei 420 miliardi della nostra esposizione attuale, soltanto 21 riguardano Paesi appartenenti come noi alla N.A.T.O. Quindi non già scelte politiche, ma scelte organiche, che riguardano soprattutto i Paesi sottosviluppati, senza preoccuparsi se appartengono alla N.A.T.O. o a quel complesso chiamato Patto di Varsavia. Anzi, nei confronti di Paesi dell'Europa orientale noi siamo esposti per più di 100 miliardi. Se teniamo conto di quel che tali Paesi rappresentano nel commercio internazionale, non vi è dubbio che la proporzione della nostra esposizione nei confronti dei Paesi dell'Europa orientale supera di gran lunga la partecipazione di questi stessi Paesi al commercio internazionale. Devo quindi ribadire che nè ieri nè oggi si è adoperato il metro delle scelte politiche, anche perchè le nostre industrie, si tratti della FIAT o della Montecatini o delle imprese di Stato, quando si tratta di concludere degli affari non guardano in faccia gli acquirenti. Del resto basta tener conto che il presidente della FIAT Valletta è da molto tempo in trattative con Kruscev, per l'impianto di una fabbrica di trattori nell'Unione Sovietica, per rendersi conto che si prescinde assolutamente da scelte politiche e si bada che si tratti di affari che rendano economicamente all'industria italiana.

Il senatore Parri ha parlato dell'I.R.I. e dell'E.N.I. dicendo che l'I.R.I. e l'E.N.I. dovrebbero fare degli investimenti, per esempio, nell'Italia meridionale, senza andare fuori dei confini del nostro Paese. Premetto che questo non è un problema di politica

del commercio estero, ma di politica generale della quale sono responsabile per un ventiquattresimo.

P A R R I . C'è un Comitato dei ministri.

P R E T I , *Ministro del commercio con l'estero.* Sì, c'è appunto un Comitato dei ministri che si occupa di queste scelte, al quale, ovviamente, partecipa il Ministro del commercio con l'estero. Devo dire che, in definitiva, secondo il mio parere, quelle che sono le esportazioni dell'I.R.I. o dell'E.N.I. all'estero non sono in surrogazione di altrettante iniziative che avrebbero potuto essere adottate nell'Italia meridionale; chè se, per esempio, l'E.N.I. nel 1961 ha fatto quel grandissimo affare relativo alla costruzione di una pipe-line all'estero, non è che si possa dire che la stessa avrebbe potuto essere costruita nell'Italia meridionale. Per trasportare che cosa? Se, per esempio, la Finmeccanica vende dei grossissimi motori a un Paese sottosviluppato, non è che si possa dire che questi grossissimi motori avrebbero potuto essere utilizzati nell'Italia meridionale.

P A R R I . Ma se va ad impiantare una fabbrica di motori in altro Paese, io credo che sarebbe meglio lo facesse qui.

P R E T I , *Ministro del commercio con l'estero.* L'I.R.I. non ha impiantato fabbriche in altri Paesi, ha semplicemente esportato. È vero che l'E.N.I. ha costruito con propria partecipazione delle raffinerie all'estero. Allora in questo caso voi potete anche, se lo credete, muovere delle critiche non al Ministro del commercio con l'estero, ma a un indirizzo generale di politica internazionale. Ma per quanto riguarda l'I.R.I. tutto questo non regge. L'I.R.I. si è sempre limitato ad esportare navi, motori, impianti; quindi siamo perfettamente a posto da questo punto di vista.

P A R R I . Un impianto per la fabbricazione dei tubi di acciaio mi pare che l'I.R.I. lo stia facendo.

P R E T I , *Ministro del commercio con l'estero.* L'impianto dei tubi d'acciaio per conto dell'I.R.I. lo fa la Dalmine. Ora non mi risulta che la Dalmine abbia fatto una fabbrica di tubi di acciaio. Può darsi che l'I.R.I. abbia partecipato a consorzi per la creazione di qualche iniziativa industriale all'estero. Però adesso non dobbiamo dimenticare questo (ripeto, siamo fuori dalla materia del disegno di legge): che noi non possiamo escludere che le imprese industriali italiane partecipino a iniziative industriali in altri Paesi. Perchè, facendolo i tedeschi, gli inglesi, i giapponesi e i francesi (lascio sempre fuori l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, che hanno altre dimensioni), non possiamo noi, a un certo momento, esimerci, poichè ci sono dei Paesi sottosviluppati i quali hanno dei dazi doganali che impediscono l'esportazione, e l'unico modo per lavorare in quei Paesi è associarsi ad imprese industriali con sede in quegli stessi Paesi.

Il collega senatore Parri ha pure auspicato un accordo tra i vari Paesi per gli aiuti alle nazioni sottosviluppate; egli ha giustamente rilevato che non è molto producente che un Paese vada per suo conto, senza preoccuparsi di quelle che fa l'altro Paese. Vorrei precisare che in quasi tutti i casi, almeno tra le nazioni industrializzate dell'Occidente, si è proceduto in questo senso. Per esempio, a Parigi, si è fatto l'accordo tra i vari Stati industriali dell'Occidente per il rifinanziamento dell'Argentina. Ugualmente c'è un club, cui partecipa anche l'Italia, per gli aiuti all'India; c'è un altro club per gli aiuti all'Afganistan, e via dicendo. In genere si cerca di collaborare, anche se siamo molto al di sotto della perfezione. Il fatto che l'Unione Sovietica abbia un'economia di tipo diverso rispetto ai Paesi occidentali, e che non ci sia ancora un clima di assoluta distensione internazionale, rende difficile l'accordo dei Paesi dell'Occidente con la Cecoslovacchia o con la Russia per iniziative che riguardino tutte le nazioni industriali; ma almeno nell'ambito dei Paesi industrializzati dell'Occidente c'è questa tendenza sempre più spiccata a coordinare la politica di aiuti.

Il senatore Roda aveva detto, e giustamente, che mentre prima non si parlava di finanziamenti di lavori all'estero, adesso con la legge Martinelli si è modificata la situazione e si possono anche finanziare lavori all'estero. Quanto ha detto il senatore Roda ha fatto sorgere qualche preoccupazione, ma posso assicurarlo che praticamente la legge funziona al 99 per cento per le esportazioni, in quanto, anche in ragione dei pochi fondi a disposizione del Mediocredito centrale, si tende sempre a favorire quelle operazioni che sono considerate più convenienti e più urgenti, vale a dire le operazioni di esportazione di impianti e di macchinari.

Il senatore Roda ha pure fatto cenno al fatto che l'I.N.A. corra dei rischi e che l'I.N.A. è un istituto pubblico e che quindi necessariamente fa capo allo Stato; ma è anche vero che l'I.N.A. riceve dei contributi e che quindi potrà far fronte ai rischi con questi contributi. Oggi nel fondo depositato presso il Tesoro ci sono cinque miliardi, il che significa che le cose non sono andate male. Debbo poi aggiungere che surroga sempre il fondo autonomo di cui all'articolo 25 della legge del 1961, al quale fino ad oggi non c'è stato bisogno di fare ricorso.

Giustamente, poi, il senatore Fortunati ha fatto presente che sarebbe giusto che il Parlamento fosse tenuto più al corrente di questa politica economica internazionale del Governo italiano; anche perchè bisognerebbe che venisse fatta con criteri meno regionalistici, che talvolta possono prevalere nell'ambito della burocrazia dei vari Ministeri. Io posso fargli presente che per quanto è di competenza del Ministero del commercio con l'estero, e del titolare *pro tempore* del dicastero, siamo sempre a completa disposizione di questa Commissione e di quella corrispondente della Camera, per dare tutti i chiarimenti necessari e per ascoltare i consigli preziosi che ci possano venire dai nostri colleghi del Parlamento. Se in altra sede, o in altro momento, il senatore Fortunati, il senatore Roda, il senatore Parri o chiunque altro della Commissione vorranno porre dei quesiti specifici, chiedere spiegazioni fino all'ultimo dettaglio su come si svolgono determinate operazioni, io ne sarò ben lieto. Tanto più che quando si parla in Senato o alla Camera in materia di bilancio, si parla... ai banchi e quindi quello che si dice non può venire ascoltato e digerito da qualcuno. Mi si invita a fare una cosa che io con molto piacere farò, ogni qualvolta il senatore Bertone o il Presidente dell'analoga Commissione della Camera lo richiederanno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sui tre disegni di legge.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2231, di cui do nuovamente lettura.

Articolo unico.

Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, numero 635, quale è previsto dalla legge 27 giugno 1961, n. 543, è aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio 1961-62, a lire 240 miliardi.

Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio 1962-63.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge n. 2242 di cui do nuovamente lettura.

Articolo unico.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, fissato in 150 miliardi di lire per l'esercizio 1962-63, è elevato di 120 miliardi di lire ed è portato per detto esercizio finanziario a 270 miliardi di lire.

Qualora alla fine dell'esercizio 1962-63 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 270 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi da assumere

a carico dello Stato previsto per l'esercizio finanziario 1963-64.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2251, di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1976-77 è autorizzata la spesa annua di lire 925 milioni per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per l'effettuazione di operazioni di crediti finanziari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, numero 635.

Le modalità e condizioni per l'erogazione dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della stessa legge 5 luglio 1961, n. 635.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamento contemplato nell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, costituisce sinistro — ai fini della garanzia concessa a norma di detta legge — decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del credito stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà fronteggiato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 347 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge n. 2251 nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari